

INFORMATIVA PER I CUSTODI / REFERENTI DI COLONIE DI GATTI

Si definisce "colonia di gatti" un gruppo di gatti che vive in libertà, nel quale sono presenti soggetti maschi e femmine, legato stabilmente con il territorio e con l'uomo, dipendente dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra conspecifici, e che frequenta abitualmente lo stesso luogo

Compito del Comune, in quanto garante della tutela degli animali d'affezione e organo di prevenzione del randagismo, è quello di tutelare e supportare la presenza e permanenza delle colonie feline, e nello specifico:

- di assicurare il miglior risultato possibile dalla gestione delle colonie feline sul territorio comunale;
- di ottenere, per ogni animale appartenente alle colonie feline, il maggior benessere possibile compatibilmente con il suo stato di salute e nel fondamentale rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche della specie;
- di garantire le condizioni igienico sanitarie del territorio dove sono ubicate le colonie feline;
- di assicurare il costante monitoraggio e censimento dei soggetti presenti nelle colonie, nonché il controllo della crescita della popolazione felina.

I referenti e custodi della colonia di gatti:

- sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua;
- le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, previa indagini svolte dagli organi competenti, si riserva la facoltà di procedere a querela di parte nei confronti dei responsabili, secondo quanto disposto dal Codice Penale;
- in caso di cattiva gestione della colonia l'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare il provvedimento e sostituire il referente con altro volontario;
- è vietato a chiunque di ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina, nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per l'alimentazione e la cura degli animali.

- il responsabile della colonia deve provvedere ad effettuare la sterilizzazione dei gatti presenti e/o nuovi presso l'Azienda Usl sanitaria locale; a sterilizzazione avvenuta, il referente dovrà reimmettere i gatti nella colonia felina di appartenenza;
- il referente assume l'onere di comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione della composizione della colonia felina e comunica al 31/12 di ogni anno la composizione della colonia stessa, al fine di permettere il corretto aggiornamento della mappatura delle stesse;
- i gatti delle colonie feline non possono essere spostati dal luogo dove abitualmente risiedono: eventuali trasferimenti potranno essere effettuati previa nulla osta dell'Azienda Usl Sud Est Toscana esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico, così come previsto dalla normativa vigente.

Normativa di riferimento:

- L. 281 del 14 agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" che promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- L.R. N. 59 del 20 ottobre 2009 n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995 n. 43 'Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo'";
- Regolamento regionale n. 38/R del 4 agosto 2011 per l'attuazione della legge regionale n. 59/2009;